

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: RR.2016.149

## **Sentenza dell'11 novembre 2016** **Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,  
Tito Ponti e Roy Garré,  
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

---

Parti

**A. SAGL IN LIQUIDAZIONE,**  
rappresentata dall'avv. Franco Brusa,

Ricorrente

**contro**

**MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,**

Controparte

---

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale  
all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

**Fatti:**

- A.** La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha presentato, in data 20 luglio 2015, una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale nell'ambito di un procedimento avviato a carico di B. ed altri per titolo di riciclaggio di denaro (art. 648-bis CP/I), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP/I) e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 decreto legislativo 74/2000). In particolare, B. è sospettato di avere, dal 2007, emesso fatture false a favore di società italiane, permettendo così alle medesime di abbattere l'utile imponibile deducendo costi fasulli. A tale scopo B. avrebbe utilizzato, dal 2007 al 2013, le società C. Ltd, D. Ltd e E. Ltd. Il denaro confluito sui conti di tali società sarebbe in seguito stato bonificato a favore di relazioni bancarie interstate alle società di diritto panamense F. Inc., G. e H. tutte riconducibili a B. e site presso la banca I. Tramite prelievi a contanti e bonifici bancari, il provento delle summenzionate frodi fiscali sarebbe ritornato dai conti delle società F. Inc. , G. e H. a persone indagate in Italia per reati fiscali (act. 1.3 pag. 1 e 2).

Mediante la domanda precitata, e con i successivi complementi rogatoriali del 29 settembre e 29 ottobre 2015, l'autorità italiana ha segnatamente chiesto di perquisire gli uffici della fiduciaria A. SAGL in liquidazione a Lugano, al fine di reperire eventuale documentazione relativa a E. Ltd, G., H. e J., D. Ltd, C. Ltd (per queste ultime due società la documentazione relativa agli anni 2011 e 2012), B. e F. Inc. (v. act. 1.3 pag. 2, act. 1.5 pag. 4 e 5, act. 1.6 pag. 3 e 4, act. 1.7).

- B.** L'11 settembre 2015 l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: "UFG") ha delegato l'esecuzione della predetta commissione rogatoria al Ministero pubblico del Cantone Ticino (di seguito: "MP-TI"; v. act. 10.2).
- C.** Con decisione di entrata in materia e decisione incidentale del 9 novembre 2015 e contestuale ordine di perquisizione e sequestro, il MP-TI ha dato seguito alla richiesta, ordinando la perquisizione presso la sede di A. SAGL ed il sequestro della documentazione connessa al procedimento penale italiano, e in particolare dei documenti relativi alle società E. Ltd, G., H., J., D. e C. Ltd (v. act. 10.6).
- D.** In occasione della perquisizione del 20 gennaio 2016 presso gli uffici di A. SAGL è stata sequestrata svariata documentazione, catalogata dal MP-TI con i numeri da 1 a 30 (v. act. 10.9, 10.10), poi divenuta 4.2.1 - 4.2.30.

- E.** A seguito all'udienza di cernita della documentazione cartacea svoltasi il 30 maggio 2016, il patrocinatore di A. SAGL si è opposto alla trasmissione di parte della documentazione sequestrata (e meglio la documentazione catalogata con i n. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.7, 4.2.9- 4.2.17, 4.2.19-4.2.22, 4.2.24, [4.2.26: limitatamente alla documentazione di cui alla sezione 1, nonché parte dei documenti di cui alla sezione 3], 4.2.28). In merito ad un'ulteriore parte di documentazione (catalogata con il n. 4.2.30), le parti hanno stabilito di rinviare ad un secondo momento la relativa cernita, in considerazione del volume dei dati raccolti (act. 10.22, 10.23, 10.26, 10.27, 10.28).
- F.** In data 1° luglio 2016, il MP-TI ha emanato la propria decisione di chiusura parziale, ordinando la trasmissione all'autorità rogante dei documenti acquisiti presso la A. SAGL, dunque anche di quelli oggetto di opposizione (v. act. 1.3).
- G.** Con ricorso del 26 luglio 2016, A. SAGL è insorta contro la summenzionata decisione di chiusura parziale dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (act. 1). Essa domanda, in sostanza, che la decisione impugnata venga modificata nel senso di non inviare all'autorità rogante:
- tutti i documenti contabili e bancari, incluse fatture attive e passive, antecedenti o posteriori agli anni 2011 e 2012 delle società C. Ltd e D. Ltd;
  - tutti i contratti attivi e passivi, antecedenti o posteriori all'anno 2012 delle società C. Ltd e D. Ltd;
  - tutti i documenti relativi alla società K. Ltd;
  - tutti i documenti relativi alla società L. LLC, New York.
- H.** Con osservazioni del 17 agosto 2016, l'UFG ha proposto la reiezione del gravame (v. act. 7).
- I.** Con risposta del 22 agosto 2016, il MP-TI ha chiesto a questa Corte di respingere integralmente il ricorso (v. act. 8).
- L.** Il 24 agosto 2016 il MP-TI ha provveduto a trasmettere all'autorità estera i documenti non oggetto di opposizione, fatta eccezione per la documentazione a cui l'autorità rogante ha rinunciato unilateralmente (ossia alla documentazione antecedente il 2007 e contenuta nei raccoglitori di cui ai n. 4.2.7 e 4.2.20, nonché al raccoglitore di cui al n. 4.2.12) (act. 10.28, 10.29, 10.30).

- M.** Con replica del 5 settembre 2016, trasmessa per conoscenza al MP-TI ed all'UFG, la ricorrente si è in sostanza riconfermata nelle proprie argomentazioni (v. act. 11).
  
- N.** Il 13 settembre 2016 la ricorrente ha indicato di non opporsi alla trasmissione all'autorità estera della documentazione estrapolata dal raccoglitore "E. Ltd", ossia quella di cui alla sezione 1, e parte di quella di cui alla sezione 3 (act. 14).
  
- O.** Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

#### **Diritto:**

##### **1.**

- 1.1** In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
  
- 1.2** I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (di seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza in-

ternazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

- 1.3** La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
- 1.4** Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Destinataria dell'ordine di perquisizione e sequestro, effettuati presso i suoi uffici, la A. SAGL, detentrica sulla base di mandato fiduciario della documentazione litigiosa relativa alle società C. Ltd, D. Ltd, K. Ltd e L. LLC, è legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. b OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 6.2 e sentenza del Tribunale federale 1C\_528/2014 del 21 novembre 2014, consid. 1.3).
- 2.** Occorre innanzitutto rilevare che con comunicazione del 13 settembre 2016 la ricorrente ha indicato di non opporsi alla trasmissione all'autorità estera della documentazione estrapolata dal raccogliitore "E. Ltd" di cui alla sezione 1, e parte di quella di cui alla sezione 3 (act. 14). Ne discende che, per tali documenti, il ricorso è da considerarsi ritirato. Detti atti potranno pertanto essere trasmessi all'autorità estera.
- 3.**
  - 3.1** L'insorgente si duole innanzitutto dell'ampiezza del sequestro, che si sarebbe esteso ad un periodo temporale non incluso nelle richieste dell'autorità estera. Dalla rogatoria e dagli atti a cui essa fa riferimento risulterebbe che per le società D. Ltd e C. Ltd gli atti di interesse si limitano, per quanto attiene alla documentazione bancaria, contabile e societaria, agli anni 2011 e 2012, mentre, per i contratti attivi e passivi, all'anno 2012 (v. act. 1 pag. 3).

A mente del MP-TI, la trasmissione dell'intera documentazione reperita, inclusa quella relativa agli anni dal 2007 in poi, sarebbe invece giustificata segnatamente alla luce del principio dell'utilità potenziale (v. act. 1.3 pag. 6 e seg.).

**3.2** La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e invii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati come quelli qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i relativi documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti utilizzati per scopi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). L'autorità d'esecuzione deve interpretare la richiesta secondo il senso che le può essere ragionevolmente attribuito. A tale proposito, nulla si oppone ad un'interpretazione estesa della richiesta, a condizione che tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda siano adempiuti. La natura stessa di dette inchieste rende inoltre verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documentazione, in modo tale da chiarire con sufficiente ampiezza diacronica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti. La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C\_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova *certamente* privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta *fishing expedition*, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi

elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).

- 3.3** Nel caso concreto, dagli atti risulta che le indagini italiane concernono un contesto di casi sospetti di riciclaggio, frodi fiscali e false fatturazioni ad opera di soggetti italiani, nel periodo dal 2007 al 2013, per il tramite segnatamente delle società C. Ltd, D. Ltd e E. Ltd. Gli importi di denaro confluiti sui conti delle predette società sarebbero poi stati bonificati in favore di relazioni bancarie intestate a società di diritto panamense verosimilmente riconducibili a B., e meglio la F. Inc., G., H. e J., per poi essere nuovamente ritornati, tramite prelievi a contanti e/o bonifici bancari, nelle disponibilità di soggetti italiani indagati. Risulterebbe inoltre che le società coinvolte nelle indagini avrebbero fatto riferimento a fiduciarie di diritto svizzero, tra cui la ricorrente (act. 1.3 pag. 1 e 2, act. 1.5 pag. 2 e 3, act. 1.6; v. anche act. 1 pag. 7). Con complemento rogatorio del 29 settembre 2015, l'autorità estera ha pure evidenziato l'esistenza di rapporti tra B. a l'amministratore della società M. Spa, la quale avrebbe a sua volta intrattenuto relazioni commerciali con la C. Ltd negli anni dal 2007 al 2012, come pure con E. Ltd per l'anno 2013; in entrambi i casi, la somma che sarebbe stata corrisposta da M. Spa per la sponsorizzazione del marchio aziendale da parte delle due summenzionate società secondo gli accordi contrattuali, non corrisponde manifestamente a quanto accertato dalle indagini (v. act. 1.6).

Alla luce di ciò, ritenuta la natura dei reati oggetto di indagine in Italia, sotto il profilo temporale, i documenti sequestrati dall'autorità elvetica sono potenzialmente utili per l'inchiesta estera. Le relative censure del ricorrente vanno quindi respinte.

- 3.4** Nulla toglie alla precedente conclusione un secondo ordine di censure della ricorrente in relazione al nesso di parte della documentazione con la persona indagata (v. act. 1 pag. 8 e segg.). Certo, come sottolineato dalla ricorrente, la società L. LLC e la società K. Ltd non risultano oggetto di indagine in Italia, né sono menzionate nella rogatoria e nei relativi complementi (act. 1.5-1.7). Dagli atti emerge però che l'autorità rogante ha manifestato, in sede di cernita, il suo interesse a proposito della documentazione relativa ad entrambe le società (v. act. 1.13 pag. 2 e 5, act. 1.3 pag. 7, act. 8 pag. 2).

- 3.4.1** In merito alla posizione di L. LLC, non è contestato che i flussi finanziari che hanno interessato il conto di questa società rientrano nel periodo di indagine, né è contestato che nel 2013, dal conto ad essa intestato, siano stati effettuati degli accrediti in favore della relazione riconducibile ad D. Ltd (v. act. 1 pag. 9). Agli

atti risultano pure un contratto tra D. Ltd e L. LLC del 6 giugno 2011, come pure della corrispondenza tra le due società datata 30 giugno 2011 e 23 maggio 2013, relativa ad obblighi di confidenzialità, ad un mandato di consulenza ed al pagamento delle prestazioni effettuate (v. act. 1.16-1.18). Ora, indipendentemente dal campo di attività di tali accordi, dalla sede geografica di L. LLC, dal genere ed importanza economica dell'operazione concordata tra le due società, dalle motivazioni per le quali sarebbe stata scelta la società D. Ltd quale partner contrattuale di L. LLC, quello che conta è l'esistenza di accordi e flussi finanziari tra di esse, circostanza che già di per sé implica una rilevanza della documentazione in oggetto per il procedimento estero. Anche da questo punto di vista, la decisione di trasmissione rispetta dunque il principio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile *fishing expedition*.

**3.4.2** Dall'analisi della documentazione agli atti si arriva alla stessa conclusione per quanto riguarda la società K. Ltd, anche se certo l'interesse è stato manifestato in maniera generica dai funzionari italiani, una volta visionata la documentazione (v. act. 1.13 pag. 2), e la decisione impugnata non approfondisce in maniera particolare la questione, offrendo comunque sufficienti appigli, sotto il profilo dell'obbligo di motivazione ex art. 29 cpv. 2 Cost. (v. DTF 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente MICHELE ALBERTINI, *Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates*, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali), per comprendere le ragioni che hanno indotto l'autorità precedente ad ammettere la sua utilità potenziale. Il bilancio della società in questione si trova infatti, come indicato nella stessa decisione impugnata, nel classificatore "C. Ltd., IVA, Corrispondenze, Chiusure – 2011" e più precisamente alla voce "Bilanci". Già questo fatto è indicativo della rilevanza contabile della documentazione della K. Ltd per rapporto alla C. Ltd. Il bilancio della K. Ltd è altresì custodito in una mappetta di plastica, con una tabella riassuntiva frontale, intitolata "C. LTD – Sub account Partnership Agreement", sulla cui colonna "Partner" vengono indicate le società F. Inc. e J., per di più con una perfetta corrispondenza fra "Total Assets" (EUR 14'700.91) e "Liability" (EUR 7'136'364.09) della K. Ltd e i dati contenuti nella sopraccitata tabella riassuntiva, la quale concerne proprio società coinvolte nell'inchiesta estera. A fronte di un simile intreccio contabile fra queste società non è possibile negare l'utilità potenziale anche di questa documentazione.

**3.5** Concludendo le predette censure vanno a loro volta respinte per cui la ricorrente risulta integralmente soccombente.

**4.** Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4<sup>bis</sup> lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3

lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--, a carico della ricorrente.

**Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. Per quanto attiene alla documentazione estrapolata dal raccoglitore "E. Ltd" di cui alla sezione 1, e parte di quella di cui alla sezione 3, è preso atto del ritiro del ricorso.
2. Per il resto il ricorso è respinto.
3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 15 novembre 2016

In nome della Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

**Comunicazione a:**

- Avv. Franco Brusa
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

**Informazione sui rimedi giuridici**

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).